

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " IL GLICINE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita, in base alla legge n. 266/91, con sede in San Lazzaro di Savena, Piazza della Libertà, 1, c/o Forum, l'Associazione di volontariato denominata " Il Glicine" Associazione per la Famiglia e la Solidarietà".

La durata dell'associazione è illimitata.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 2 - L'Associazione " _il Glicine" non ha fini di lucro e, nel rispetto delle convinzioni di ciascuno, si conforma ai principi di democrazia, partecipazione, giustizia, solidarietà, pace e non violenza.

Gli scopi fondativi si sono originati nel lavoro di rete del Forum del Volontariato e intendono rilanciare la cittadinanza sociale della famiglia, sancita dalla Costituzione come bene comune, per favorire l'affermarsi di una visione culturale che ne definisca meglio la relazione con la società, che la riconosca la funzione fondamentale per l'accoglienza, lo sviluppo e la cura di ogni singola persona umana, che la consideri come origine e contesto imprescindibile dell'agire sociale e solidale dell'individuo, che valorizzi il suo ruolo specifico nella costruzione di una comunità fondata sulla solidarietà sociale ed intergenerazionale.

L' associazione si avvale dell'apporto volontario di persone singole e persegue i fini costitutivi anche attraverso l'attività di nuclei familiari.

L'Associazione si caratterizza per la sua territorialità rivolgendo prevalentemente la propria attenzione alle famiglie e ai cittadini di San Lazzaro di Savena e dei Comuni limitrofi.

L'Associazione si propone di sostenere i cittadini e le famiglie nel loro complesso con i seguenti scopi:

- Promuovere presso le istituzioni una politica in cui la famiglia è soggetto secondo il principio di sussidiarietà
- promuovere la solidarietà e il mutuo aiuto tra le famiglie del territorio;
- favorire la coesione sociale della comunità locale attraverso la presenza attiva delle famiglie, affinché possano realizzarsi pienamente e offrire le loro risorse alla collettività;
- incoraggiare il mutuo e auto-aiuto tra gli associati e creare condizioni che favoriscano rapporti di amicizia, anche per i figli, con apertura ad altre associazioni e realtà sociali presenti sul territorio;
- creare una rete informativa di supporto alle famiglie riguardo le opportunità legislative, sanitarie, psico-pedagogiche, abitative, lavorative, socio culturali;
- appoggiare iniziative di formazione e di aggiornamento per familiari, insegnanti, volontari e operatori sociali con l'obiettivo principale di superare con un più compiuto coordinamento la frammentarietà degli interventi e pervenire, ove necessario, alla costruzione progressiva di

“progetti di vita familiare” che favoriscano e rispettino le capacità di scelta delle famiglie come soggetti protagonisti

- **sostenere iniziative di formazione e sensibilizzazione di tutte le figure professionali e non professionali che a diverso titolo lavorano o si impegnano nel campo dell’educazione e della formazione, perché possano meglio contribuire alla valorizzazione delle famiglie;**
- **promuovere iniziative volte a riscoprire la responsabilità educativa primaria e insostituibile della famiglia nei confronti dei figli**
- **promuovere una politica che concili le esigenze del mondo del lavoro e della vita familiare**
- **avanzare una riflessione critico-costruttiva sulle politiche sociali e le relative ricadute sulle famiglie che abitano il territorio, anche con la partecipazione attiva agli organismi ed ai tavoli istituzionali di lavoro e di programmazione;**
- **collaborare con gli enti competenti e, se necessario, sollecitare e vigilare in ordine all’applicazione delle leggi vigenti e in materia di famiglia, genitorialità, disabilità e disagio, con particolare riferimento ad una effettiva integrazione scolastica, lavorativa, sociale, ivi compreso il tempo libero, dei soggetti più deboli;**
- **promuovere lo studio e creare le premesse per un futuro delle famiglie e dei suoi componenti più deboli verso la maggiore autonomia possibile, unita ad una reale integrazione sociale, anche abitativa, preferibilmente nel proprio ambiente di vita e di relazioni, coinvolgendo le relative amministrazioni pubbliche o enti privati.**
- **contribuire alla diffusione e alla messa in rete delle esperienze delle famiglie nel campo sociale, anche attraverso la collaborazione con altre associazioni e gruppi con le medesime finalità.**
- **favorire il confronto, la collaborazione e l’interscambio tra associazioni e realtà diverse di solidarietà e di impegno sociale sollecitando l’attenzione sulle problematiche che interessano le famiglie**

Art. 3 - Le finalità di cui al comma precedente sono perseguite dall’Associazione mediante le seguenti attività:

- **gruppi di condivisione e mutuo aiuto**
- **organizzazione e partecipazione a momenti di aggregazione ed iniziative di carattere sociale, culturale, ricreativo e assistenziale per rendere le famiglie soggetto attivo e per superare condizioni di disagio;**
- **iniziative per il tempo libero**
- **partecipazione ai Piani sociali di Zona e ad altri tavoli di confronto per stimolare politiche attente alla centralità della famiglia nella società**
- **organizzazione e partecipazione a incontri, tavole rotonde, convegni e altre iniziative per orientare e informare sulle risorse disponibili o da attivare per le famiglie**

- **organizzazione e partecipazione a momenti e percorsi di formazione per famiglie, insegnanti, studenti, operatori, educatori, volontari attenti alle problematiche citate nel presente statuto**
- **sostegno alle famiglie nel loro compito di cura delle persone disabili, anziane, ammalate, in condizione di disagio**
- **sostegno per facilitare lo sviluppo dell'autonomia psico-fisica e sociale delle persone disabili e in situazione di disagio, a tutela del diritto di integrazione e di Vita Indipendente nel proprio contesto di vita.**
- **orientamento ai servizi, alla mediazione familiare e alle risorse disponibili sul territorio, anche oltre l'ambito comunale**
- **coinvolgimento organizzazioni sindacali e associazioni di categoria sulle tematiche del lavoro.**
- **valorizzazione della capacità delle famiglie di essere veicolo di educazione e sensibilizzazione per iniziative e attività di volontariato in ambito sociale, culturale, ambientale, dei diritti, della giustizia, della cultura di pace, della partecipazione alla vita democratica, ecc.**

L'Associazione può assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con istituzioni, organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione ad altre associazioni, federazioni e fondazioni, che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri associati in modo spontaneo e gratuito.

TITOLO III

SOCI

Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato ed hanno tutti gli stessi diritti e doveri.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa

Art. 5 – I soci si impegnano al rispetto del presente statuto e all'osservanza di eventuali regolamenti e delibere adottati dagli organi dell'Associazione.

Art.6 – E' stabilita una quota associativa annuale in funzione dei programmi di attività, viene corrisposta indipendentemente dalla data di richiesta o di ammissione a socio ed è valida fino alla fine dell'anno solare in corso.

Tale quota sarà determinata annualmente per l'anno successivo dal Consiglio Direttivo entro i termini ed i tempi stabiliti da delibera del Consiglio stesso.

Art. 8- Recesso - Ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Esclusione - Sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale: la decadenza avviene trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, dell'Associazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.

Art. 9 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, consentendo la facoltà di replica al socio stesso ricorrendo all'Assemblea dei Soci.

I soci receduti ed esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO V

FONDO COMUNE, PATRIMONIO, ENTRATE

Art. 10 – Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi e liberalità che pervenissero all'associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Il fondo comune non è mai ripartibile, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo (elargizioni, donazioni, eredità, legati, contributi, quote e simili) da parte di persone fisiche ovvero di enti pubblici e privati.

Le donazioni sono accettate dal consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 11 - Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) versamenti effettuati dai fondatori e versamenti ulteriori effettuati dagli stessi fondatori e dagli associati subentrati successivamente;
- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private nazionali ed internazionali;

- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 12 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio che deve essere approvato dalla Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13 - Sono organi dell'Associazione;

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEE

Art. 14 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso scritto da inviarsi tramite lettera o via e-mail, almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Art. 15 - L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) ratifica l'entità delle quote sociali annuali stabilite dal Consiglio Direttivo
- d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- e) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare da almeno un quinto degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 16 - L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Art. 17 - In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni.

E' ammessa una delega per ogni socio.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

In caso di assemblea straordinaria occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 18 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice presidente o dalla persona designata dalla assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri scelti fra gli associati.

I componenti del Consiglio restano in carica fino a 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente e potrà eleggere il Segretario.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono del tutto gratuite, ad esclusione dei rimborsi delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei membri, con arrotondamento all'unità superiore.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio consuntivo;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alla attività sociale
- e) stabilire la quota associativa annuale sottoponendola alla ratifica dell'Assemblea dei soci
- f) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita della Associazione.
- h) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione

Art. 20 - In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se viene meno la maggioranza dei membri, il Presidente deve convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

PRESIDENTE

Art. 21 - Il Presidente che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. La prima nomina è indicata nell'atto costitutivo.

Egli presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorchè, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza, e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare egli vigila sulla struttura e sui servizi dell'associazione, determina i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità ed individuazione delle opportunità ed esigenze dell'associazione e degli associati.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

TITOLO VII

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 22 – Il Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili, di esaminare e di controllare il bilancio consuntivo, di redigere la relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.

Nel caso venga a mancare, per qualsiasi motivo, il membro effettivo subentrerà il supplente più anziano di età. Nel caso venga a mancare il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dopo aver nominato il membro effettivo mancante come sopra, assumerà tale carica il membro più anziano d'età.

Le riunioni collegiali così come le verifiche, debbono essere verbalizzate e trascritte nel libro dei verbali dei Revisore dei Conti che deve essere custodito a cura del Collegio stesso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti convoca il Consiglio Direttivo su questioni di sua competenza.

TITOLO VIII

SCIoglimento

Art. 23 - In caso di scioglimento della Associazione, l'assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione. Nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci determinandone i poteri.

Il patrimonio dell'associazione verrà devoluto ad altra associazione di volontariato, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO IX

CLAUSOLA ARBITRALE E NORME FINALI

Art. 24 – Ogni eventuale controversia comunque relativa ai presenti patti sociali (comprese quelle inerenti la loro interpretazione, esecuzione e validità) che non fosse possibile comporre direttamente fra le parti in via bonaria definizione, sarà sottoposta ad un Collegio di tre arbitri, purchè riguardino cause attinenti al rapporto sociale non riservate per legge alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria.

Ciascuna parte designerà un arbitro ed i due arbitri così nominati designeranno congiuntamente il terzo.

A questi effetti la parte che desidera sottoporre la controversia ad arbitrato ne informerà l'altra con una comunicazione contenente anche il nome dell'arbitro designato.

Nel caso che l'altra parte non proceda alla designazione del suo arbitro entro i 15 (quindici) giorni successivi o nel caso che gli arbitri non procedano a designare il terzo arbitro entro 15 (quindici) giorni dalla designazione del secondo di essi, le designazioni saranno effettuate dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società ad istanza della parte più diligente.

La stessa procedura sarà applicata nel caso in cui uno degli arbitri rassegni il suo mandato o comunque non possa continuare nel suo ufficio.

Gli arbitri, quali amichevoli compositori e mandatari a transigere decideranno secondo equità e senza formalità di procedura, salvo beninteso il rispetto del contraddittorio e la relativa decisione, anche se resa e sottoscritta a maggioranza, costituirà stipulazione vincolante e definitiva delle parti secondo le regole dell'arbitrato libero.

Il Collegio arbitrale, che determinerà anche i costi dell'arbitrato e la relativa attribuzione, comunicherà la sua decisione alle parti entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il Collegio medesimo sarà completato, salvo proroga richiesta da entrambe le parti o disposta dal Collegio stesso per un periodo non superiore a giorni 30 (trenta).

Fermo resta l'impegno delle parti a dare immediata e spontanea esecuzione alla decisione arbitrale.

Art. 25 – Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.